



## **Verbale Assemblea Straordinaria**

dell'Associazione "Uomini Vivi - Lavoro, servizi, cultura - Organizzazione di Volontariato" (in sigla OdV) - 17/10/2020

L'anno 2020, il giorno 17, del mese di ottobre, alle ore 17:00, presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Uomini Vivi onlus - Lavoro, servizi, cultura", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Dora Spinosa, che chiede al sig. Cosimo Damiano Desogus di verbalizzare il presente verbale che accetta.

La Presidente, comunica che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti 10 soci su 11 e precisamente:

Spinosa Dora, Desogus Cosimo Damiano, Bergamotto Antonio, Falgheri Corinna, Fuccio Pietro, Iorio Emilia, Martinez Columbiè Yanaisy, Marinosci Francesca, Patronelli Gaia e Zaccaria Paolo iscritti nel libro soci. La Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare la Presidente espone che:

- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Organizzazione di Volontariato in sigla OdV; e l'acronimo ETS allorquando istituito il RUNTS.
- l'ente non ha scopo di lucro;
- le finalità dell'ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- occorre tenere il libro degli associati, il libro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo (se eletto) e di altri eventuali organi associativi (se eletti).

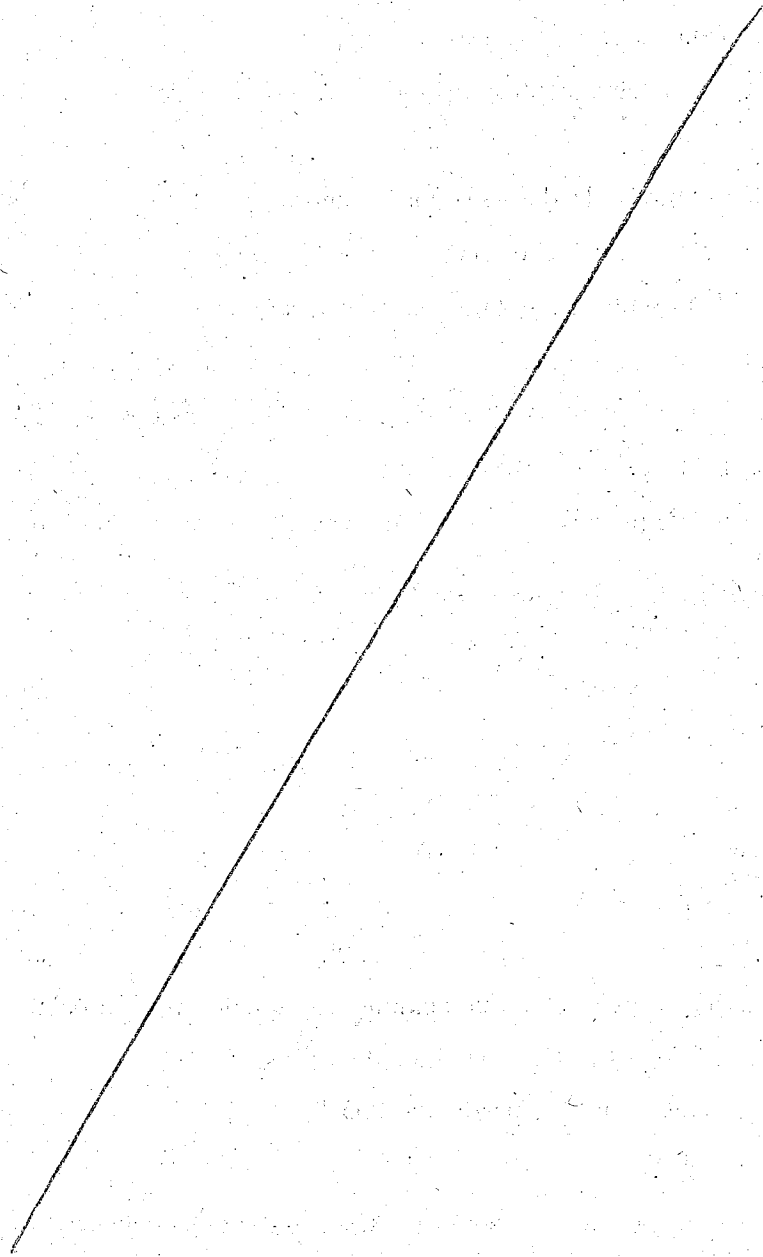
La Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata. L'Assemblea, quindi, dopo breve discussione, all'unanimità con voto espresso per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1940

3

1940



sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore:

- 1) di modificare la denominazione dell'Associazione da "Uomini Vivi onlus - Lavoro, servizi, cultura" in " Uomini Vivi - Lavoro, servizi, cultura - Organizzazione di Volontariato" (in sigla OdV);
- 2) di approvare un nuovo testo di statuto composto da n. 39 (trentanove) articoli, aggiornato e coordinato con le modifiche previste dalla nuova disciplina, che si allega al presente atto;
- 3) di delegare l'organo amministrativo e per esso la sua presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito, perché apporti, senza necessità di tornare in assemblea, le variazioni formali eventualmente richieste dagli organi preposti; sia in sede di registrazione, presso l'Agenzia delle entrate, del presente verbale con allegata copia dello Statuto; sia, a suo tempo, per l'iscrizione della nostra Associazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore-RUNTS-, prescritta all'art. 47 del CTS.

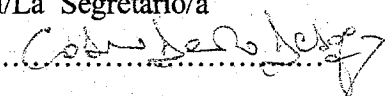
Il nuovo Statuto, testé approvato, si applicherà, come previsto dall'art.104, comma 2 del CTS, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico del Terzo Settore" – RUNTS.

Ai fini fiscali, si dichiara che la registrazione del presente verbale, con allegata copia dello Statuto testé approvato, è esente sia da imposta di registro, che da imposta di bollo, come prescritto dall'art. 82, rispettivamente commi 3 e 5 del CTS.

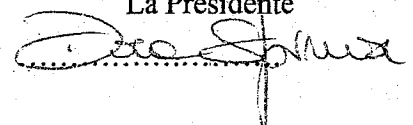
La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

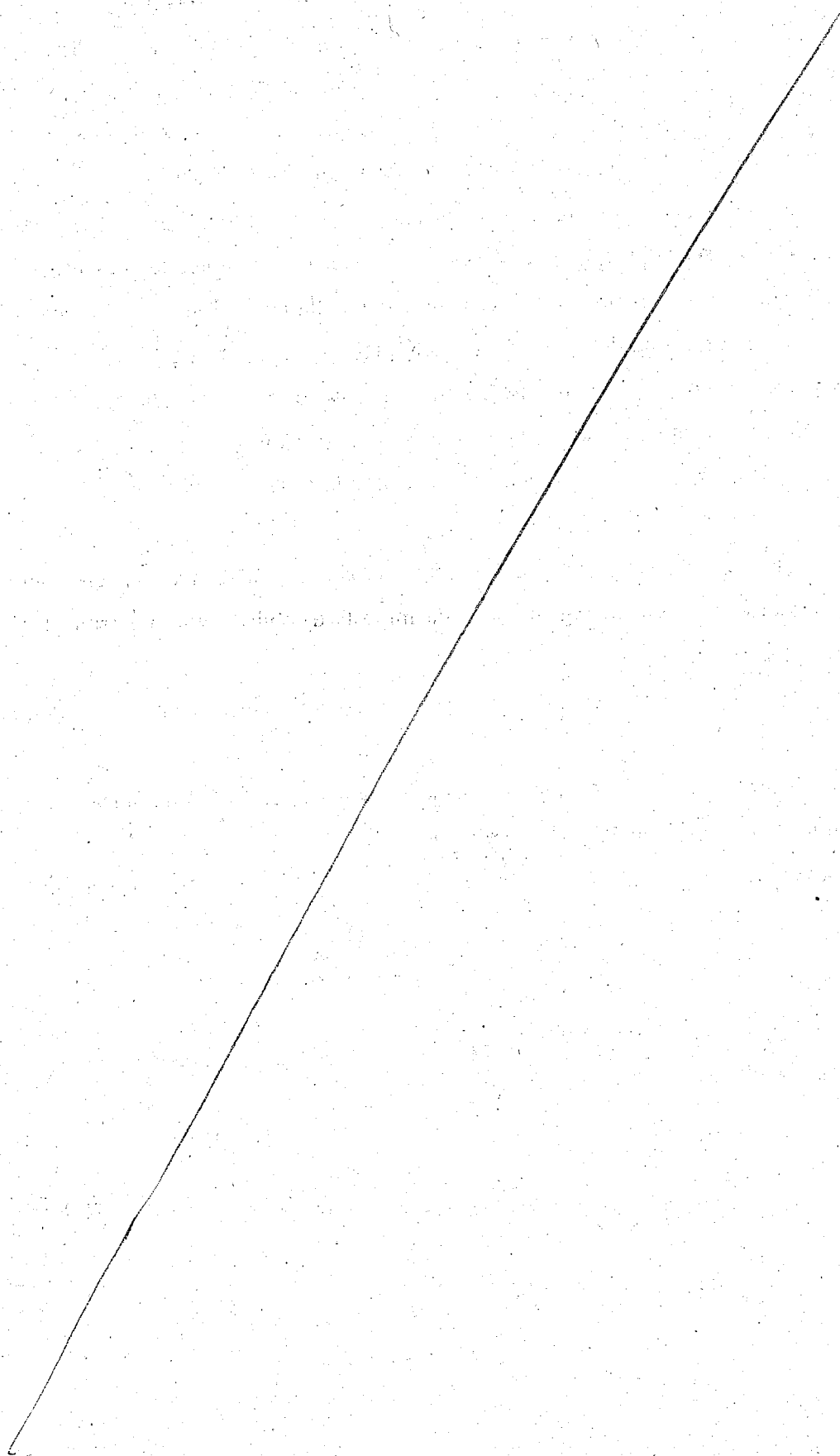
Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il/La Segretario/a



La Presidente







## STATUTO SOCIALE

**“Uomini Vivi - lavoro, servizi, cultura - Organizzazione di Volontariato”  
in sigla Uomini Vivi - lavoro, servizi, cultura ODV**

### **Denominazione – Sede - Durata**

**Art. 1.** Con delibera di assemblea straordinaria del 17 ottobre 2020 l'Associazione “Uomini Vivi - lavoro, servizi, cultura - Organizzazione di Volontariato” (in sigla ODV) adegua il proprio statuto sociale alla forma giuridica di organizzazione di volontariato quale Ente del terzo settore in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione “Uomini Vivi - lavoro, servizi, cultura - Organizzazione di Volontariato” (in sigla ODV) ha sede legale in Grottaglie (TA), al Viale della Costituzione n.26 - C.F. - 90227880730

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'Associazione può istituire, su semplice delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2.** L'Associazione “Uomini Vivi - lavoro, servizi, cultura - Organizzazione di Volontariato” (in sigla ODV), più avanti chiamata per brevità Associazione, si fonda sui principi della sussidiarietà civile e sociale, fondati principalmente sulla Dottrina Sociale della Chiesa cattolica, con l'impegno a testimoniare in particolare i valori della carità, della gratuità, della condivisione, della cultura, della solidarietà, della liberazione e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

### **Finalità e attività**

**Art. 3.** Lo spirito e la prassi dell'Associazione si fondano:

- sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali;
- sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, sociale e religiosa della persona;
- sull'incremento della coscienza umana, civile e sociale degli associati e degli utenti attraverso l'attività culturale;



- sul concreto contributo alla costruzione di situazioni di maggiore giustizia sociale ed alla rimozione delle cause che generano emarginazione e discriminazione sociale, anche attraverso la denuncia, una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;

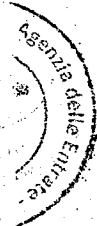
- sulla esigenza di perseguire concreti obiettivi di pace mediante mezzi che siano sviluppo della cultura della pace;

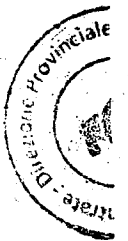
- sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e privata e con le forze sociali, purché tali forme non violino l'originalità, l'autonomia, gli scopi e lo spirito dell'Associazione.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



- 
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
  - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
  - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore a garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto al lavoro infantile;
  - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;
  - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
  - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



- 
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

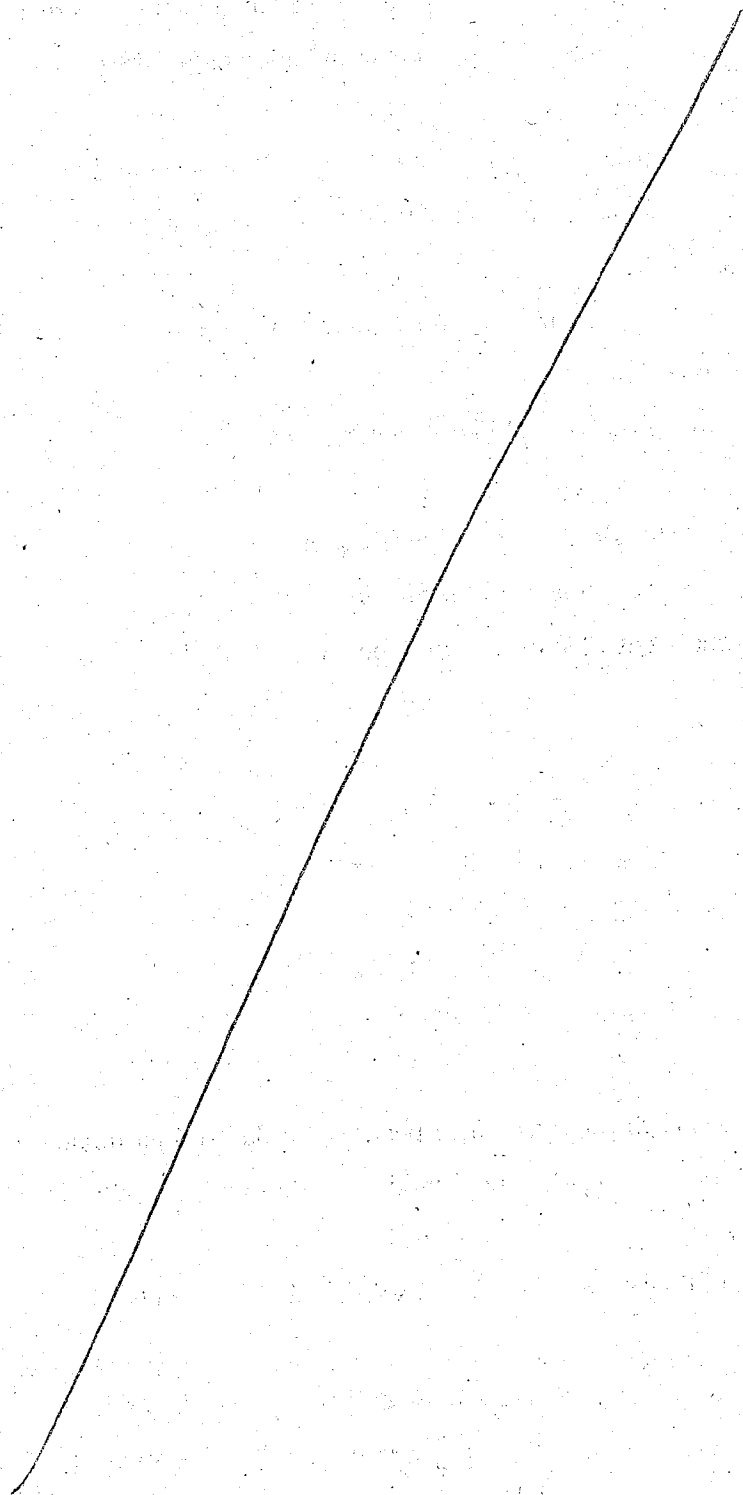
- operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
- promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a chi vive condizioni di disagio;
- rimuovere con l'impegno personale le varie forme di emarginazione e povertà: povertà economica, povertà istituzionale, povertà umane, condizioni di svantaggio, isolamento, abbandono, rifiuto sociale, rinuncia alla vita;
- promuovere l'uguaglianza ed il rispetto delle differenze, diffondendo la cultura dell'accoglienza, della gratuità e della solidarietà, e rimuovendo, attraverso la testimonianza diretta, le barriere psicologiche che emarginano il diverso.

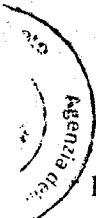
**Art. 4.** L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- aiutare la persona in difficoltà, attraverso l'esperienza di contatti umani validi, di sostegno psicologico, di momenti socializzanti, di vita comunitaria, di proposte responsabilizzanti, di attività di lavoro, a recuperare il proprio equilibrio individuale e realizzare il proprio inserimento sociale;



- realizzazione, nel pieno concetto della condivisione, di forme di convivenza con disabili per favorire autentici rapporti di amicizia ed un coinvolgimento più diretto alla loro situazione umana e facilitare il loro inserimento nelle realtà sociali attraverso attività ricreative e lavorative;
- organizzazione e gestione di iniziative a favore degli anziani in un'ottica di promozione di momenti aggreganti e creativi e di coordinamento delle iniziative presenti sul territorio;
- organizzazione e gestione di iniziative al fine di contribuire ad alleviare le sofferenze del prossimo raggiungendo gli ammalati negli ospedali, in altri luoghi di ricovero e nel loro domicilio, svolgendo attività complementare a quello del personale sanitario senza sostituirsi ad esso e senza sovvertirne i ruoli;
- essere presenti in alcune strutture esistenziali di carattere tradizionale, quali case di ricovero o orfanotrofi per animarle e vivacizzarle ;
- organizzazione e gestione di "spazi" per chi ha bisogno di comunicare e di essere ascoltato con dignità e rispetto;
- organizzazione e gestione di luoghi di incontro e di riferimento per gli emigrati, consentendo loro di organizzare un dignitoso inserimento sul territorio;
- promozione, organizzazione e gestione di iniziative per rivendicare l'accettazione della cultura zingara nel contesto della nostra società in un clima di interscambio per realizzare rapporti di convivenza sereni;
- collaborazione con le autorità carcerarie nell'ambito degli spazi previsti dalla riforma al fine di realizzare il più possibile un dialogo con la società esterna per il reinserimento e l'assistenza psicologica alle famiglie presenti nel territorio;
- promozione ed organizzazione di luoghi e spazi per rivolgere l'attenzione ai problemi di emarginazione, di disadattamento psicologico e sociale connessi o determinati dalle situazioni di tossicodipendenza;
- promozione ed organizzazione di luoghi e spazi per favorire la crescita umana e sociale dei ragazzi e dei giovani attraverso la conoscenza diretta dei problemi inerenti all'età e all'ambiente socioculturale di provenienza;
- organizzazione di interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che si verifichino sia in ambito locale sia altrove;
- organizzazione, in caso di calamità naturali o di calamità prodotte dall'uomo, di spazi e iniziative per il sostegno pastorale, sanitario, economico, educativo, scolastico in rapporto ai vari bisogni emergenti;





promozione di programmi di educazione alla pace ed alla non violenza, favorendo il servizio civile alternativo;

- formazione degli operatori volontari impegnati nei servizi sociali, sia pubblici sia privati, e nelle attività di promozione umana;
- sensibilizzazione della comunità all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati considerando le condizioni di emarginazione e di disagio sociale e richiamare gli organi competenti alla responsabilità civile e politica ed alla realizzazione di interventi, di strutture e di servizi sociosanitari territoriali adeguati alle necessità;
- promozione e partecipazione a ricerche sui bisogni del territorio, coinvolgendo la popolazione ed il mondo giovanile nella conoscenza e nella risposta alle necessità individuali.

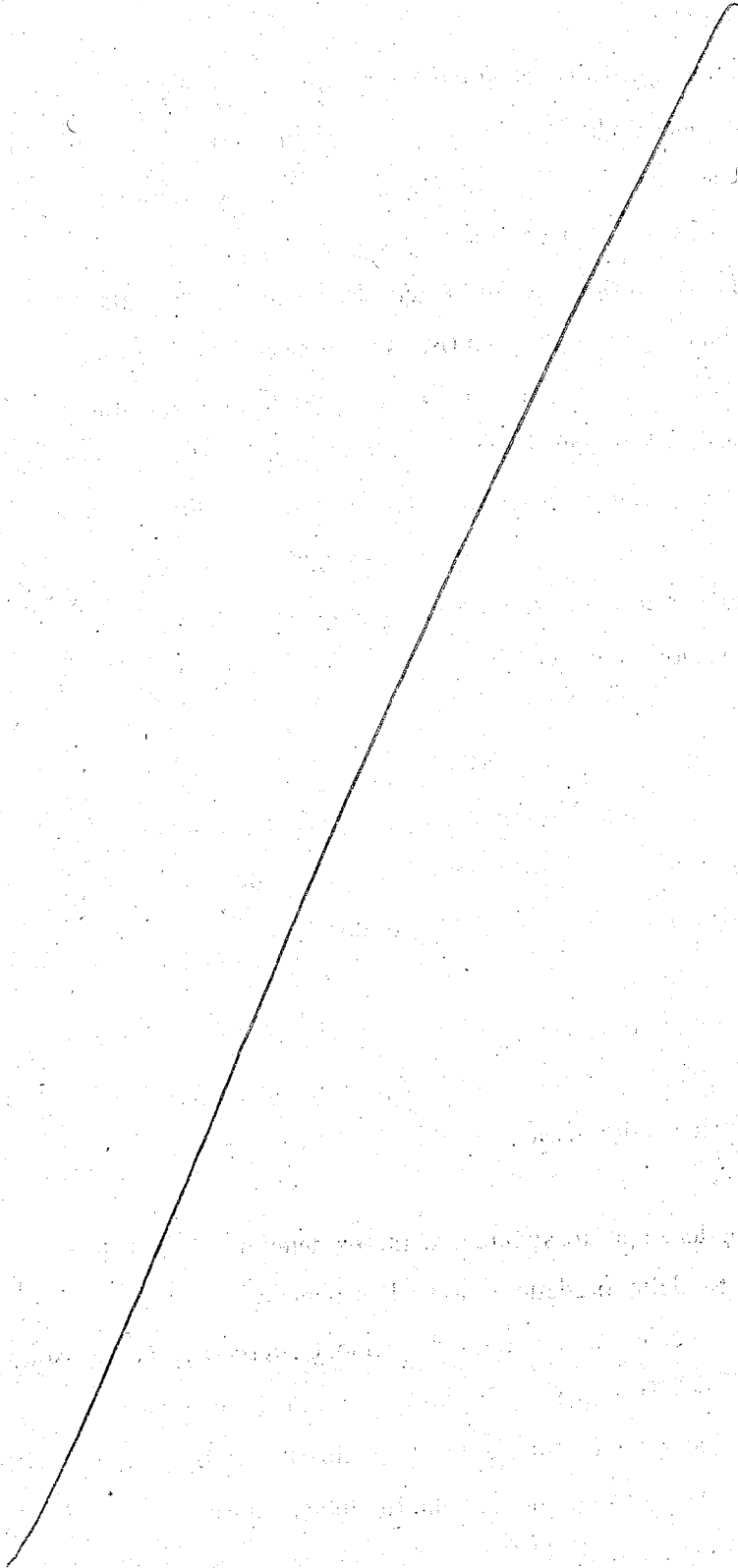
L'Associazione promuove servizi di solidarietà e di volontariato, giuridicamente distinti ed autonomi, gestiti da propri regolamenti ispirati al presente statuto e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di programmazione ed infrastrutturazione sociale, che per indicazione esemplificativa e non limitativa, vengono di seguito riportati:

- casa famiglia per persone con problematiche psicosociali;
- centri di accoglienza e di riabilitazione per handicappati fisici e psichici e disabili mentali;
- centri di accoglienza per anziani;
- centri di formazione e di aggregazione sociale per l'infanzia, per gli adolescenti e per i giovani;
- comunità-alloggio per minori provenienti da nuclei familiari disgregati;
- gruppi – famiglia affidatari per l'affido temporaneo di minori in difficoltà o in stato di abbandono definitivo o momentaneo da parte delle famiglie;
- campi di vacanza-studio;
- attività di servizio sociale per la famiglia;
- attività di animazione musicale e teatrale;
- assistenza malati in ospedale e a domicilio;
- gruppi di pronto intervento;
- centri di ascolto e di accoglienza per tossicodipendenti, ex detenuti ed emarginati.

**Art. 5.** Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 6.** Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività



diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

### Soci

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali



regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Perdita della qualità di socio**

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

### **Volontari**

**Art. 12.** Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

### **Sostenitori**

**Art. 13.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

### **Lavoratori**

**Art. 14.** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 15.** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- f) il Collegio dei probiviri, laddove eletto.

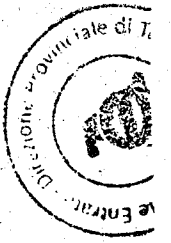
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Assemblea**

**Art. 16.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;



*[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, running diagonally across the page.]*

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

**Art. 17.** L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

**Art. 18.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti del Collegio dei probiviri;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;



*[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, spanning across the page.]*

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 19.** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 20.** Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 21.** Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

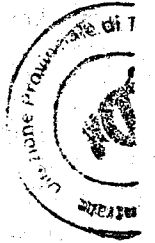
**Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel



Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

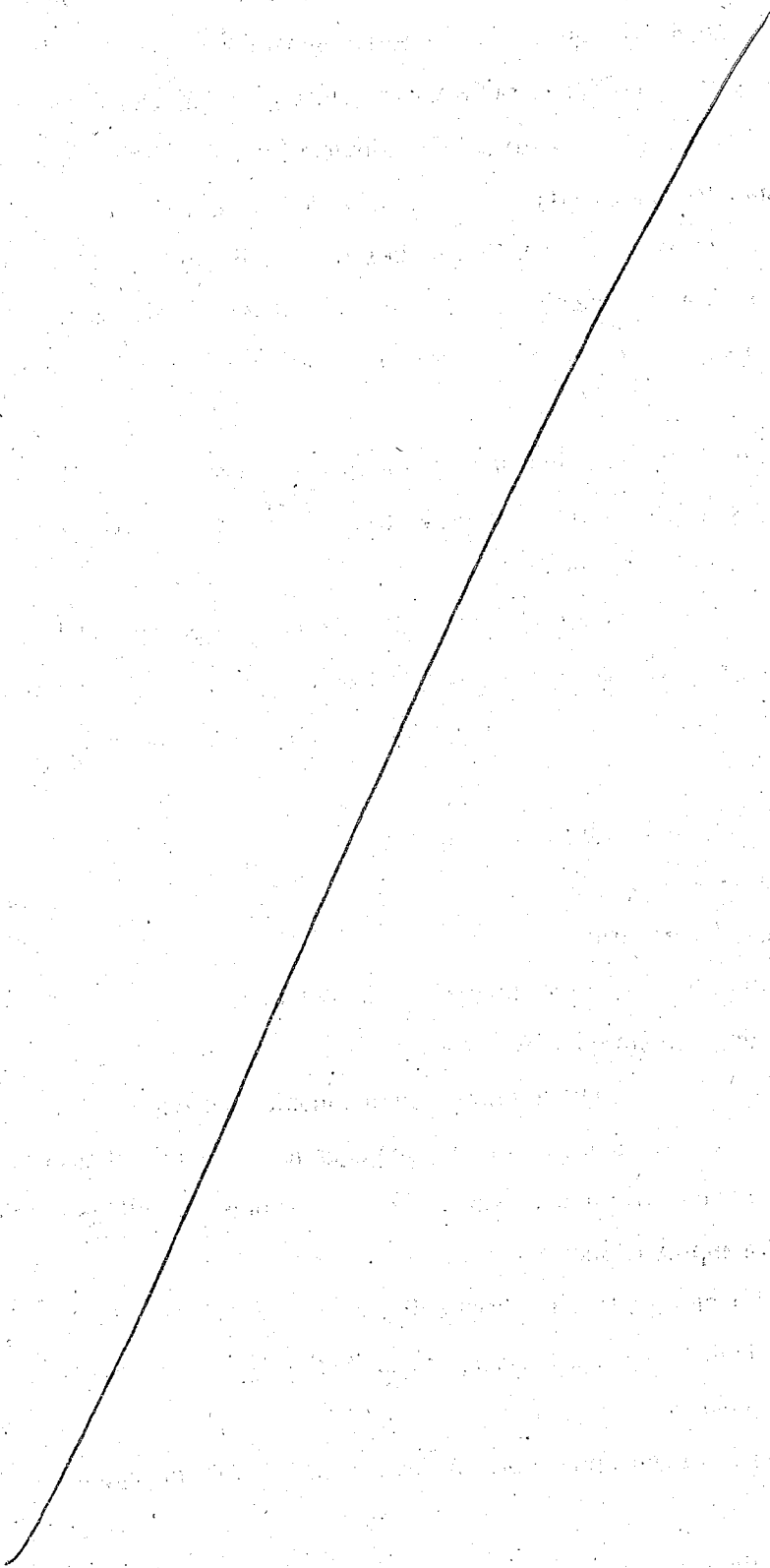
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 24.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli



organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

**Art. 25.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### **Il Presidente**

**Art. 26.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 27.** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 28.** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### **L'Organo di controllo**

**Art. 29.** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.

